



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI ANCONA**



**REGOLAMENTO  
BANDO  
VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0  
Anno 2017**

**Approvato con Determinazione n° 275 del 15/12/2017**

## Articolo 1 – Finalità

Il Ministero dello sviluppo economico ha avviato il “Piano Nazionale Industria 4.0 – Investimenti, produttività ed innovazione”, recentemente rinominato “Piano Nazionale Impresa 4.0” ad evidenziazione della pervasività del nuovo paradigma tecnologico e produttivo. Tale iniziativa introduce anche in Italia una strategia nazionale sul tema della quarta rivoluzione industriale che adotta, tra le sue linee guida, il principio della “neutralità tecnologica” e quello di “interventi di tipo orizzontale e non settoriale”.

La Camera di commercio di Ancona, con Delibera del consiglio n° 12 del 05/04/2017, ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), al fine di:

- ✓ promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale **nelle micro, piccole e medie imprese**<sup>1</sup> (da ora in avanti MPMI), **di tutti i settori economici**
- ✓ **innalzare la consapevolezza** delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;
- ✓ **sostenere economicamente le** iniziative di digitalizzazione in ottica "Impresa 4.0" .

Nello specifico, con l’iniziativa “Bando voucher digitali Impresa 4.0 - Anno 2017” la Camera di Commercio di Ancona si prefigge i seguenti obiettivi specifici tra loro complementari:

- promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0.
- di stimolare la domanda da parte delle imprese del territorio della Camera di commercio, di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie Impresa 4.0.

## Articolo 2 – Ambiti tecnologici e tipologie di intervento

Con il presente Bando si erogano contributi a fondo perduto (Voucher) alle MPMI della provincia di Ancona per l’acquisto di **servizi di consulenza e formazione** finalizzati alla implementazione di una o più delle tecnologie digitali, in attuazione della strategia nazionale Impresa 4.0.

In particolare, il voucher deve essere necessariamente utilizzato dall’impresa beneficiaria al fine di:

- A) usufruire di **consulenza specialistica** volta a misurare la propria maturità digitale (*digital maturity assessment*), identificare i bisogni di innovazione e pianificare e progettare l’utilizzo di :
- **una o più** delle tecnologie abilitanti di cui al successivo **Elenco 1**
  - **oppure**, l’utilizzo di **una o più** delle altre tecnologie digitali di cui al successivo **Elenco 2**, purché propedeutiche o complementari a quelle dell’Elenco 1, secondo quanto previsto nella "Scheda Progettuale – Allegato A1 " della domanda.

<sup>1</sup> La definizione di micro, piccola e media impresa è descritta nell’Allegato I al Regolamento n° 651/2014 della Commissione Europea.

B) partecipare a **percorsi formativi**, complementari e funzionali alla realizzazione degli obiettivi progettuali, relativi a uno o più delle tecnologie digitali di cui al successivo **Elenco 1** (non sono comprese, pertanto, le tecnologie di cui all'Elenco 2), nel limite del **50% delle spese totali** previste dall'impresa.

Gli interventi formativi devono essere rivolti al personale delle imprese beneficiarie (titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti), risultanti dal Registro delle imprese o dal Libro Unico del Lavoro e i destinatari.

Gli **ambiti tecnologici** di innovazione digitale Impresa 4.0 compresi nel presente Bando sono:

**ELENCO 1:** utilizzo delle **tecnologie abilitanti** di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i, e specificamente:

- soluzioni per la manifattura avanzata
- manifattura additiva
- realtà aumentata e virtual reality
- simulazione
- integrazione verticale e orizzontale
- Industrial Internet e IoT
- cloud
- cybersicurezza e business continuity
- Big data e analytics

**ELENCO 2** utilizzo di **altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari** a quelle previste al precedente Elenco 1 (limitatamente ai soli servizi di consulenza) :

- sistemi di e-commerce
- sistemi di pagamento mobile e/o via Internet
- sistemi EDI, electronic data interchange
- geolocalizzazione
- sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.)
- tecnologie per l'in-store customer experience
- RFID, barcode, sistemi di tracking
- system integration applicata all'automazione dei processi
- 

### Articolo 3 – Dotazione finanziaria, entità e natura dell'agevolazione

Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio di Ancona a favore dei soggetti beneficiari ammontano a **€ 240.000,00**.

**Nel caso di Piccole e Medie Imprese** l'agevolazione è concessa nella misura del **50%** delle spese totali ritenute ammissibili per la realizzazione del progetto, sino ad un importo massimo di **€ 2.500,00** per ciascuna impresa beneficiaria.

**Nel caso di Micro Impresa** (secondo la definizione contenuta nella nota 1 dell'art. 1 del presente Avviso) l'agevolazione è concessa nella misura del **75%** delle spese totali ritenute ammissibili, sino ad un importo massimo pari ad **€ 3.000,00** per ciascuna impresa beneficiaria.

Sono ammessi a finanziamento solo quei progetti il cui **costo complessivo** ammissibile a contributo sia **almeno pari ad € 2.000,00**.

Ciascuna impresa può presentare **una sola domanda di ammissione** per l'assegnazione del voucher.

Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti possono essere ammesse a beneficiarie di un solo Voucher. In caso di presentazione di più domande, viene presa in considerazione e ammessa a contributo soltanto la prima domanda presentata in **ordine cronologico**, mentre le altre domande sono considerate irricevibili.

I voucher saranno erogati con l'applicazione della **ritenuta d'acconto del 4%** ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

I voucher riconosciuti alle PMI ai sensi del presente avviso pubblico sono erogati in osservanza della normativa comunitaria in tema di "**Aiuti di Stato**", con particolare riferimento ai Regolamenti (CE) n. 1407 del 18/12/2013, n. 1408 del 18/12/2013 ("de minimis" agricoltura) e n. 717 del 27/06/2014 ("de minimis" pesca e acquacoltura) - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "**de minimis**".<sup>2</sup> Il nuovo Regolamento "*de minimis*" in vigore per il settennato 2014-2020 ha introdotto e specificato il concetto di "**Impresa Unica**": nel calcolo del plafond deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa<sup>3</sup>. Ai fini dell'applicazione di tale regime il rappresentante legale dell'azienda istante deve rilasciare una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de

<sup>2</sup> In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il **massimale triennale** stabilito dal regolamento di riferimento. Questo si differenzia come segue:  
- 200.000 € in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; sono compresi gli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, anche se il beneficiario è un'impresa agricola (Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006);  
- 100.000 € nel caso di aiuti ad un'impresa che opera – esclusivamente o parzialmente – nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, per spese inerenti quell'attività (Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006); qualora l'attività di trasporto non sia distinguibile dalle altre eventuali attività svolte dall'impresa attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi, il massimale triennale dell'impresa sarà comunque di 100.000 €;  
- 15.000 € per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria) (Regolamento 1408/2013, precedentemente 1535/2007);  
- 30.000 € per gli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento 717/2014, precedentemente 875/2007);  
- 500.000 € nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

Un'impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis"; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo di 200.000 €. Il triennio di riferimento per la verifica del non superamento della soglia di aiuti "de minimis" percepiti, va calcolato a ritroso, a partire dall'ultimo aiuto ricevuto, considerando l'esercizio finanziario in questione e i due precedenti.

<sup>3</sup> Nello specifico si intende per **impresa unica** l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Il concetto di "impresa unica" riguarda solo la dimensione **nazionale** del gruppo.

minimis" nel periodo di riferimento compilando il modulo " **Dichiarazione di aiuti in de minimis**"- **Allegato A2 alla Domanda**.

Qualora, in fase di concessione del contributo risulti che l'impresa abbia già ottenuto agevolazioni "de minimis" (la situazione viene verificata attraverso la richiesta di una visura sul Registro Nazionale Aiuti), che, sommate al contributo concesso ai sensi del presente avviso superino i massimali consentiti, il contributo non verrà concesso neanche parzialmente.

Gli aiuti previsti dal presente Bando sono inoltre cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime "*de minimis*", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione.

#### Articolo 4 - Soggetti ammissibili

Sono ammesse ai benefici del presente avviso pubblico le singole imprese che, al momento della presentazione della domanda di assegnazione e fino a quello della liquidazione del voucher, rispondano ai seguenti requisiti:

1. rientrino nella **definizione** di micro, piccola e media impresa (MPMI) come indicata nella nota 1 dell'art. 1 del presente bando
2. abbiano **sede legale e/o unità locali** nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Ancona
3. siano **iscritte al Registro Imprese** della Camera di commercio di Ancona, **attive** ed in **regola con il pagamento del diritto annuale** dovuto alla stessa, fatta salva la possibilità di regolarizzazione in tempo utile ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo
4. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (**Codice delle leggi antimafia** e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti ad una eventuale verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159
5. non siano in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le domande presentate da "imprese in difficoltà" così come definite ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento 651/2014/UE, oppure da imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, ai sensi del DPCM 23 maggio 2007;
6. non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili sostenute, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia
7. non abbiano già beneficiato degli aiuti concessi dalla Camera di Commercio di Ancona nell'anno 2017 a valere sull'Avviso pubblico " Voucher alla PMI - start up per assistenza

tecnico specialistica finalizzata allo sviluppo dell'innovazione " approvato con Delibera n° 31 del 12/04/2017 né abbiano presentato domanda di ammissione al Bando Regionale "Manifattura e lavoro 4.0- Sostegno ai processi di innovazione aziendale e all'utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane " approvato con Decreto Dirigenziale n° 194 del 31 agosto 2017;

8. siano in regola con gli adempimenti e gli obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi (**DURC regolare**) con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni
9. non siano controllate da enti o aziende pubbliche o partecipate dai medesimi soggetti in misura superiore al 25% del capitale sociale
10. non siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con altre imprese che abbiano già presentato domanda di ammissione al Voucher disciplinato dal presente bando
11. non abbiano in corso, alla data di presentazione della domanda di contributo e al momento della liquidazione contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Ancona, ai sensi della legge 7.8.2012 n. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012<sup>4</sup>

#### Articolo 5 – Fornitori di servizi

Ai fini del presente Bando, l'impresa **deve avvalersi esclusivamente** di uno o più fornitori tra i seguenti:

- **Università**, enti ed istituti di ricerca ed altri soggetti rientranti nella definizione di **organismi di ricerca**<sup>5</sup>;
- **Centri di trasferimento tecnologico** operanti sulle tematiche di Industria 4.0, come definiti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017 n° 22 (MISE)
- **Incubatori d'impresa** certificati di cui all'art. 25 del D. L. 18/10/2012 n° 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati
- **Cluster tecnologici nazionali**<sup>6</sup> e regionali (CLuster-Marche) ;

<sup>4</sup> Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali

<sup>5</sup> Come indicato nella Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01, è **organismo di ricerca** " un soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, ricerca industriale o sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo, né ai risultati prodotti"

<sup>6</sup> I **cluster tecnologici** nazionali sono reti di soggetti pubblici e privati che operano sul territorio nazionale in settori quali la ricerca industriale, la formazione e il trasferimento tecnologico. Funzionano da catalizzatori di risorse per rispondere alle esigenze del territorio e del mercato, coordinare e rafforzare il collegamento tra il mondo della ricerca e quello delle imprese. Ciascuna aggregazione fa riferimento a uno specifico ambito tecnologico e applicativo ritenuto strategico per il nostro Paese, di cui rappresenta l'interlocutore più autorevole per competenze, conoscenze, strutture, reti e potenzialità. Nel 2012 il Miur, coerentemente con le priorità delineate nel Programma dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei primi otto cluster tecnologici nazionali: Aerospazio, Agrifood, Chimica verde, Fabbrica intelligente, Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina, Scienze della Vita, Tecnologie per gli ambienti di vita, Tecnologie per le Smart Communities. <http://www.miur.gov.it/cluster>

- **Fab Lab** definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- **Competence center** di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- **Digital Innovation Hub** ed EDI (Ecosistema Digitale per l'Innovazione) di cui al Piano Nazionale Industria / Impresa 4.0
- **(solo per la consulenza) start-up innovative** di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33.
- **(solo per la consulenza) altri soggetti imprenditoriali iscritti al Registro Imprese** di qualsiasi Camera di Commercio italiana. In questo caso, il fornitore deve dimostrare con **autodichiarazione** (resa ai sensi ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, Allegato 3 ) da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher, che esso abbia realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2 Elenco 1
- **(solo per la formazione) Agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta Formazione** italiane in possesso del riconoscimento del MIUR, **Istituti Tecnici superiori**

I suddetti fornitori di servizi di consulenza e formazione devono avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

**I fornitori non possono essere a loro volta beneficiari della presente misura.** Inoltre non possono essere fornitori di servizi le imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

**Non vengono riconosciute**, infine, le prestazioni fornite da amministratori, soci , dipendenti del soggetto beneficiario.

## Articolo 6– Spese ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili le sole spese per consulenze e formazione (**al netto di IVA**) identificate da **fatture** intestate all'impresa beneficiaria. Le spese si considerano ammissibili solo se effettivamente sostenute a partire **dalla data di presentazione della domanda** (data PEC di

invio) ed entro e non **oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento di concessione del contributo alle imprese beneficiarie.**

Sono ammissibili le **spese per servizi di consulenza** relativi all'analisi della maturità digitale dell'impresa (*digital maturity assessment*) ed alla pianificazione e progettazione finalizzati all'utilizzo delle tecnologie digitali oggetto dell'intervento, individuate al momento della presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 2. Sono, pertanto, considerate **ammissibili** le spese relative alla definizione, progettazione e predisposizione del cd. "**Piano di innovazione digitale dell'impresa**" da presentare in fase di rendicontazione.

Le spese per la formazione devono essere correlate alle attività oggetto di consulenza e riguardare necessariamente la partecipazione a percorsi il cui programma formativo sia chiaramente riconducibile ad una o più tecnologie digitali tra quelle previste al **solo Elenco 1** dell'articolo 2 del Bando. Le spese per la formazione sono ammissibili **sino al limite del 50% del totale della spesa prevista dall'impresa.**

I servizi di consulenza o formazione **non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:**

- assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
- in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico;
- formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Sono ammissibili solo i costi **direttamente riconducibili e funzionali** ai servizi di consulenza e formazione specialistici previsti dal presente Bando; pertanto, **non sono considerate spese ammissibili:**

- le spese sostenute prima della data di invio della domanda e successive alla chiusura del progetto (180 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del Provvedimento di concessione del contributo)
- le spese relative a servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica
- le spese connesse all'acquisto di **beni materiali**, quali attrezzature, hardware, software, impianti, macchinari, automezzi, etc..
- le spese **per investimenti** connesse alla ristrutturazione e all'adeguamento funzionale dei locali, ecc.
- le spese relative a servizi oggetto di "fatture d'acconto" con data antecedente alla data di apertura del bando,
- le spese relative ad imposte e tasse
- le spese relative ad interessi passivi (art.7 del Regolamento Ce n°1080/06)
- le spese quietanzate per contanti o attraverso cessioni di beni o compensazioni di qualsiasi genere (debiti, crediti e in natura) tra il beneficiario e il fornitore;
- le spese connesse alle normali **spese di funzionamento generale** dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria e legale
- le spese di comunicazione;



- le spese di trasporto, vitto e alloggio dei consulenti e relativi alla partecipazione all'eventuale corso di formazione specialistica

#### Articolo 7 – Presentazione delle domande: tempistiche , modalità e contenuti

Le Domande di ammissione al presente voucher possono essere presentate a partire dalle ore 8.00 del **22 gennaio 2018** e saranno ammesse fino ad esaurimento dei fondi stanziati e comunque **non oltre il 28 febbraio 2018**.

Saranno automaticamente **escluse** le domande inviate prima e dopo tali termini.

La Camera di Commercio si riserva la possibilità di decretare, con provvedimento dirigenziale, la **chiusura anticipata del bando** in caso di esaurimento dei fondi disponibili, nonché l'eventuale **riapertura dei termini** per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione o in caso di un nuovo stanziamento per la medesima misura di intervento. La notizia relativa al provvedimento di chiusura anticipata o di riapertura dei termini per la presentazione delle domande sarà pubblicata sul sito della Camera di Commercio di Ancona [www.an.camcom.gov.it](http://www.an.camcom.gov.it) nella sezione Punto Impresa Digitale e avrà valore di comunicazione ed informativa a tutti gli effetti.

La domanda di ammissione al presente voucher deve essere presentata **prima** dell'avvio dell'attività oggetto dell'agevolazione. Per **avvio dell'attività** si intende l'inizio dell'attività formativa e del servizio di consulenza.

La domanda deve essere redatta esclusivamente avvalendosi della modulistica predisposta e contenere tutte le informazioni richieste e la documentazione allegata, pena l'inammissibilità della stessa. Nello specifico, la domanda deve essere redatta secondo il Modello allegato al presente Bando "**Domanda di ammissione ai voucher digitali Impresa 4.0 - Anno 2017**" - **Allegato A** resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, firmata (anche digitalmente) dal titolare o legale rappresentante. Alla domanda deve essere apposta una **marca da bollo da € 16,00** (da annullare); in alternativa, può essere allegato il modello F23 relativo al versamento della medesima imposta di bollo .

**Allegati** alla "Domanda di ammissione ai voucher":

- **Scheda progettuale - Allegato A1** che deve essere firmata, anche digitalmente, dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e contenere le seguenti **informazioni**:
  - una breve **descrizione dell'intervento** oggetto del contributo, evidenziando gli obiettivi del progetto, i risultati attesi e le attività che si intende porre in essere
  - indicazione delle tecnologie oggetto di intervento tra quelle indicate **all'Elenco 1**, dell'articolo 2
  - indicazione delle **eventuali ulteriori tecnologie** digitali oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 2, dell'articolo 2 del presente Bando (solo per i servizi di consulenza) a condizione che esse siano strettamente connesse all'impiego di almeno una delle tecnologie di cui all'Elenco 1, fornendo adeguata motivazione

- **titolo, durata, numero** dei partecipanti ai **percorsi di formazione** previsti e **programmi formativi** da cui si evinca chiaramente il riferimento ad una o più delle tecnologie digitali di cui al solo Elenco 1, articolo 2 del presente Bando
  - **ragione sociale e partita IVA dei fornitori** di cui si avvarrà l'impresa richiedente con la chiara indicazione della parte di intervento da loro realizzata
  - l'indicazione **delle spese complessive previste** distinguendo quelle per la consulenza da quelle per la partecipazione a uno o più percorsi di formazione
- **Dichiarazione di "de minimis" - Allegato A2**
  - **Autodichiarazione (eventuale) - Allegato A3** del/dei fornitore/i dei soli servizi di consulenza individuati dall'impresa (articolo 5 del Bando) resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, attestante che abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2 Elenco 1, e firmato (anche digitalmente) dal fornitore stesso
  - **Copia/e del/i programmi di formazione (eventuale)**
  - **preventivi di spesa** da cui si evincano chiaramente gli ambiti di intervento così come previsto dagli articoli 2 e 6 del bando
  - **Modello F23 (eventuale)** relativo al versamento dell'imposta di bollo da € 16,00
  - **Copia della carta d'identità** del titolare / rappresentante legale in caso in cui l'impresa non utilizzi la firma digitale per la firma dei documenti richiesti.

**A pena di esclusione**, la domanda di ammissione, completa di tutti i documenti allegati, dovrà essere trasmessa **esclusivamente tramite PEC**, al seguente indirizzo: **cciaa@an.legalmail.camcom.it**. Nell'oggetto della PEC, dovrà essere indicato il riferimento: "Bando voucher digitali Impresa4.0- Anno 2017"  
Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

## Articolo 8 – Criteri di ammissione delle domande, istruttoria, notifica di concessione

Le domande di ammissione ai voucher sono istruite "**a sportello**", ossia secondo l'ordine **cronologico di arrivo**, definito dalla data e dall'ora indicati nella ricevuta di invio della PEC.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande viene effettuata dal Responsabile del Procedimento, **entro 45 giorni dalla data di invio della domanda** via PEC ed è finalizzata a verificare:

- la **completezza della documentazione inviata**, come riportato all'articolo 7
- la **sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi** per l'accesso alle agevolazioni, come indicato agli articoli 2, 3, 4 e 6

L'importo del contributo da concedere è determinato sulla base della spesa complessiva prevista riportata nell'Allegato A1 (Scheda Progettuale) alla Domanda di ammissione al

voucher ed è assegnato con provvedimento del Dirigente dell'Area Sviluppo Economico, nell'ambito del plafond stanziato per l'iniziativa.

Qualora si rendesse necessario, sarà facoltà del funzionario responsabile richiedere all'impresa, chiarimenti e integrazioni relativi alla domanda presentata, assegnando un termine di 15 giorni; in tal caso, la durata del procedimento si intende sospesa, riprenderà a decorrere dal ricevimento della domanda regolarizzata o completa. La mancata risposta dell'interessato o la mancata produzione della documentazione richiesta nei termini indicati deve intendersi quale rinuncia alla richiesta di assegnazione del voucher.

L'ammissione o meno al voucher è **notificata**, tramite PEC alle imprese interessate, dal Responsabile del Procedimento entro 20 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di concessione o di diniego dello stesso.

Le domande pervenute in tempo utile e ritenute ammissibili, ma non assegnatarie del contributo a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili, saranno inserite in una **lista di riserva** stilata in base all'ordine cronologico di invio delle domande e potranno essere finanziate nei seguenti casi:

- **di rinunce totali o parziali**, da parte dei soggetti inizialmente assegnatari dei voucher, che si potrebbero verificare nel corso dello svolgimento del progetto o in sede di rendicontazione finale delle attività , come previsto all'Art. 10
- **di revoca** da parte dell'ente camerale di contributi già concessi, come previsto all'Art. 11.

Nei suddetti casi, il Responsabile del procedimento notificherà, tramite PEC, alle imprese inserite nella lista di riserva la concessione, totale o parziale, del voucher che sarà comunque attribuito in funzione delle spese complessive previste riportate nella Scheda Progettuale-Allegato A1 inviata in fase di presentazione della domanda.

Il soggetto beneficiario, entro 5 giorni dal ricevimento della suddetta notifica, deve provvedere a dare risposta, tramite PEC, di accettazione o meno del contributo concesso.

Gli elenchi delle imprese beneficiarie dei voucher, di quelle non ammissibili a contributo e di quelle ammissibili, ma non assegnatarie del voucher causa esaurimento dei fondi disponibili, è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Ancona [www.an.camcom.gov.it](http://www.an.camcom.gov.it) nella sezione "**Punto Impresa Digitale**".

## Articolo 9 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

I soggetti beneficiari dei voucher sono **obbligati**, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
- c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;

- d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
- e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio;
- f) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e previsto per ogni misura e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
- g) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso;
- h) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- i) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo PEC dell'Ente **cciaa@an.legalmail.camcom.it**. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio di Ancona. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;

#### Articolo 10– Rendicontazione e liquidazione del voucher

La liquidazione del contributo avviene in un'unica soluzione ed è **subordinata all'esito dell'istruttoria**, da parte del Responsabile del procedimento, finalizzata a verificare:

- ✓ la **persistenza** dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità verificati in sede di presentazione della domanda, come indicati agli articoli 2,3, 4 e 6
- ✓ la completezza della documentazione di rendicontazione, che dovrà essere inviata alla Camera di Commercio di Ancona, solo tramite PEC, **entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione del Voucher**

Il procedimento amministrativo relativo all'istruttoria finale di cui sopra, si conclude con la liquidazione del contributo entro **30 giorni dalla data** di ricezione della Documentazione di rendicontazione.

Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

La documentazione consuntiva finale andrà presentata utilizzando esclusivamente il "**Modulo di rendicontazione finale**" - **Modello B** (che sarà reso disponibile sul sito web della Camera di

Commercio di Ancona [www.an.camcom.it](http://www.an.camcom.it)) reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, firmata dal titolare o rappresentante legale dell'impresa, che includerà un **prospetto analitico delle spese sostenute e liquidate**, il riepilogo di tutte le fatture ed altri documenti di spesa, i dati per la loro individuazione e l'attestazione di **conformità all'originale** delle copie dei medesimi documenti di spesa.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione :

- il **Piano di innovazione digitale dell'impresa** che consiste in una relazione tecnica finale, firmata (anche digitalmente) dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, contenente la valutazione del grado di maturità digitale dell'impresa, la descrizione delle attività realizzate e dei risultati ottenuti
- **copia conforme all'originale delle fatture emesse o di altri documenti di spesa** a carico dell'impresa di tutti i fornitori coinvolti nella realizzazione del progetto. **La data della fattura deve essere successiva alla data di invio della domanda di ammissione e antecedente alla data di conclusione del progetto.** Le fatture, inoltre, devono riportare una chiara e precisa descrizione delle forniture effettuate così da consentire l'immediata riconducibilità delle stesse al progetto oggetto di intervento, come pure il codice CUP assegnato e notificato al momento della concessione del contributo
- **documentazione comprovante l'avvenuto pagamento** delle fatture, tramite copia della ricevuta contabile del bonifico bancario o postale, copia dell'estratto conto dal quale emerge l'avvenuto pagamento delle fatture o copia della ricevuta bancaria riportante gli estremi della fattura, unitamente alla copia dell'estratto conto bancario o postale opportunamente timbrato dalla banca, da cui risulti l'effettivo addebito dell'importo sul conto del beneficiario
- nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e **copia degli attestati di frequenza** rilasciati dai fornitori, indicati all'articolo 5, a ciascuno dei partecipanti.

Nel caso in cui le spese rendicontate **siano inferiori** a quelle preventivate nella domanda di ammissione - ma comunque superiori al minimo indicato all'art.3 - il contributo da liquidare sarà riproporzionato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### Articolo 11 – Revoca del voucher

I contributi concessi in fase iniziale possono essere revocati dalla Camera di Commercio di Ancona nei seguenti casi:

- ✓ non rispetto dei termini di trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione , come indicato all'Art. 10
- ✓ rinuncia da parte dell'impresa beneficiaria al contributo
- ✓ incoerenza degli interventi realizzati (Piano di innovazione digitale dell'impresa - Allegato B1) rispetto a quelli programmati, così come illustrati nella Scheda Progettuale (Allegato A1)
- ✓ cessazione dell'attività da parte dell'impresa o assunzione dello stato di fallimento o altra procedura concorsuale

- ✓ perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità
- ✓ parziale realizzazione del progetto, attestata da una spesa effettivamente sostenuta inferiore ai limite minimo, indicato all'articolo 3
- ✓ spese sostenute e liquidate in contanti o con altra modalità diversa dal bonifico bancario, fatto salvo l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico da cui sia comunque debitamente riscontrabile la quietanza;
- ✓ spese rendicontate prive della documentazione giustificativa richiesta
- ✓ concessione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false e/o mendaci
- ✓ impossibilità da parte della Camera di Commercio di effettuare controlli e monitoraggi a campione - specificati all'art. 15 -, per cause imputabili all'impresa;
- ✓ esito negativo dei controlli di cui all'articolo 12

Il responsabile del procedimento, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai soggetti beneficiari l'avvio del procedimento di revoca e assegna ai destinatari della comunicazione il termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare, solo tramite PEC, eventuali **controdeduzioni**, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea. Esaminata tale documentazione e acquisito ogni ulteriore elemento di giudizio, formula le proprie osservazioni conclusive in merito, entro 30 giorni dalla predetta comunicazione. Qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, si procederà alla revoca del contributo concesso.

In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

#### Articolo 12 – Controlli

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

#### Articolo 13 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento amministrativo istruttorio è Giovanni Manzotti; il responsabile del provvedimento di concessione o revoca del contributo è Michele De Vita.

#### Articolo 14 – Norme per la tutela della privacy

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

#### Articolo 15 – Recapiti di riferimento

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente Bando e sulle modalità di presentazione della documentazione, è possibile contattare:

**Ufficio PID - Punto Impresa Digitale** della Camera di Commercio di Ancona ai seguenti recapiti:

Tel. 0715898220-336

E-mail: [pid@an.camcom.it](mailto:pid@an.camcom.it)